

Relazione di AIR PRELIMINARE
Delibera 211/21/CONS

1. Contesto normativo

Delibera 211/21/CONS

D.lgs. n. 208/2021, in particolare gli articoli da 52 a 58

Delibera n. 595/18/CONS, come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS

2. Motivazioni alla base dell'intervento

Si osserva che l'esercizio del potere regolamentare conferito all'Autorità dal plesso normativo (articoli 52 – 58 del Testo Unico) dell'art.54 del d.lgs. n. 208/2021, di per sé, non richiede il ricorso all'AIR, in quanto si tratta di attività regolamentare richiesta dalla norma primaria che rende necessaria l'emanazione del nuovo *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”* recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri*. Il regolamento, che integra la previgente disciplina sulla tutela della produzione audiovisiva comunitaria, introduce nuove modalità di programmazione e investimento per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari nonché obblighi per i fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta anche se operanti in altro Stato membro che erogano i servizi in Italia, con specifico riguardo alla crescita del settore della produzione audiovisiva nazionale.

3. Ambito di intervento

Destinatari diretti degli obblighi: a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi del Testo unico, Il Regolamento non si applica ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti televisive operanti in ambito locale nonché ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale la cui programmazione consiste esclusivamente nella diffusione in simulcast del medesimo programma di emittenti radiofoniche.

Destinatari indiretti: i produttori indipendenti stabiliti in Italia.

4. Obiettivi e indicatori

- In primo luogo, dare attuazione alle norme primarie introdotte dal Testo unico;
- Chiarezza nel predeterminare le condotte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi con la predisposizione dei criteri a cui devono attenersi nella programmazione e negli investimenti;
- Determinatezza delle condotte da sottoporre alle sanzioni, differenziate in ragione dell'eventuale ricomprensione nelle ipotesi di cui all'art. 56 o rientranti nelle violazioni dei principi generali;
- Agevole distinzione delle condotte di cui all'art. 56 per richiesta di deroga oppure di esenzione come previsto dall'art. 55, comma 5;
- riordinare le disposizioni regolamentari in materia di promozione delle opere europee da parte dei fornitori.

5. Definizione delle opzioni alternative

- opzione zero: nessuna regolamentazione con impossibilità di lasciare invariata la regolamentazione vigente;
- opzione 1a: esclusiva implementazione delle novità introdotte dagli articoli 51-58 TUSMA e conservazione del regolamento allegato delibera n. 595/18/CONS, come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS, mediante modifiche chirurgiche al testo del regolamento attualmente in vigore;
- opzione 1b: implementazione delle novità introdotte dagli articoli 51-58 TUSMA e contestuale trattazione sistematica e organica della materia in un unico regolamento.

6. Individuazione dell'opzione preferita e motivazione della scelta

Premesso che l'opzione zero non sarebbe stata percorribile, in quanto l'attività regolamentare, in questo caso, costituisce un obbligo di legge, l'Autorità ha ritenuto di procedere scegliendo l'opzione 1b, ovvero sia disciplinando il nuovo quadro normativo di riferimento ritenendo, altresì, di fondere nel corpo dello schema di Regolamento sia le norme prescrittive del TUSMA che non necessitano di ulteriori atti regolamentari, sia quelle propriamente espressione dell'esercizio discrezionale del potere da parte dell'Autorità, al fine di voler raccogliere in un unico testo di più organica lettura la complessiva disciplina di settore, altrimenti più frammentaria.

La tempistica richiesta dal decreto in ordine all'implementazione della normativa ha reso necessario avviare immediatamente l'emanazione di un nuovo regolamento, che avverrà a seguito di attività che terranno conto delle osservazioni emerse nel corso di un'ampia consultazione dei soggetti interessati e nell'ambito di una proficua collaborazione istituzionale con il Ministero della cultura e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali il testo verrà inviato per l'acquisizione dei rispettivi pareri previsti dalla legge.